



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

ORIGINALE

N. 33 Reg. Delib

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

L'anno **duemilaventi** addì **venti** del mese **luglio** alle ore **19:00** presso il Centro Polifunzionale del Comune di Villa Bartolomea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

COGNOME E NOME	PRESENZA	COGNOME E NOME	PRESENZA
TUZZA ANDREA	P	BERTOLDO MIRKO	P
RIGO FRANCESCA	P	SOARDO GIACOMO	P
PASQUIN GIULIANO	P	PIVA ANDREA	A
PRADELLA LUCA	P	BERSAN LUCA	P
CAMPOLONGO SERENA	P	OLIVATO LORENZO	A
LOVATO STEFANO	P	BALDIN MARCO	P
BORIN MIRELLA	P		

assiste l'adunanza il SEGRETARIO GENERALE **dott. RANZA GIORGIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. TUZZA ANDREA – SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC);
- la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

DELIBERA DI CONSIGLIO n.33 del 20-07-2020 COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:
« *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«*169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

Visto il comma 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che testualmente recita:
«*683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:
«*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.* »

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:
«*Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020*»

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:
« *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»

Visto l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 cd" Decreto Rilancio", titolato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" che nello specifico della TARI abroga:

- il comma 4 dell'art.107 del decreto-legge 18/2020 ("Cura Italia"), che ha prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI;

- il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 147/2013 (la norma indicava al 30 aprile la scadenza per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI).

Dato atto che per effetto di tali abrogazioni, le delibere concernenti le tariffe e il regolamento della TARI e della Tariffa corrispettiva per l'anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020, come disposto dal comma 2, art. 107, D.L. n. 18/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Visto, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

Considerato che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Ritenuto con il presente provvedimento, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario con la nuova metodologia e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di confermare per l'anno 2020 le tariffe TARI, già adottate per l'anno 2019, avvalendosi della possibilità di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della L. 147/2013;

Dato atto che entro il 31/12/2020 dovrà essere approvato il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 in base all'art. 107, commi 4 e 5 D.L. 18 del 17/03/2020;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2019 ad oggetto "Determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2019"

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Sentita la relazione **del Sindaco** che precisa che si tratta di confermare le tariffe dell'anno scorso anche se nelle more della definizione e approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario dei Rifiuti i cui termini di approvazione sono stati prorogati al 31.12.2020.

Consigliere Bertoldo: consiglierebbe di modificare la scadenza prevista per le aziende che avviano il riciclaggio ritenendola troppo ravvicinata con quelle per gli adempimenti degli uffici; sempre come consiglio, in relazione all'art. 18, ritiene che andrebbe previsto uno sconto per chi non usufruisce del servizio di smaltimento del verde; chiede al Sindaco ragguagli sullo sconto del 15% per la zona di San Zeno;

Sindaco: sulle scadenze ritiene doversi rimettere alle valutazioni fatte dagli uffici nel definire la proposta; per quanto riguarda la zona di San Zeno si è aggiunto un 5% portando lo sconto al 15% in quanto zona mancante di alcuni servizi di raccolta;

Non essendoci altre richieste di intervento, mette in votazione la proposta;

Con votazione dei 11 consiglieri presenti e votanti, favorevoli: 8, astenuti: 3 (Soardo, Bertoldo e Bersan), contrari nessuno

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 11 del 28/02/2019, avvalendosi della possibilità di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della L. 147/2013;

2) di dare atto che entro il 31/12/2020 dovrà essere approvato il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 con le nuove metodologie di cui alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 in base all'art. 107, commi 4 e 5 D.L. 18 del 17/03/2020;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente con separata apposita votazione unanime 11 consiglieri presenti e votanti, favorevoli: 8, astenuti: 3 (Soardo, Bertoldo e Bersan), contrari nessuno, espressa nelle forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 33 del 20 LUG 2020

SERVIZIO N. 2

Vista la superiore proposta di deliberazione si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica del provvedimento che si intende adottare, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Villa Bartolomea, li **13 LUG 2020**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Zanferrari Matteo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Zanferrari".

UFFICIO SERVIZI FINANZIARI

Vista la superiore proposta di deliberazione si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Villa Bartolomea, li **13 LUG 2020**



IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dr. Zanferrari Matteo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Zanferrari".

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
ANDREA TUZZA



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIORGIO RANZA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, li _____

3 SET 2020



L'INCARICATO COMUNALE
Emanuela Polo

SI CERTIFICA

Che la sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 14 SET 2020 ai sensi dell'art. 134 - 3° comma – D.Lgs. 267/2000, dopo 10 gg. di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza;

Villa Bartolomea, li _____

14 SET 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIORGIO RANZA